



COMUNE DI TEULADA

Provincia Sud Sardegna

via Cagliari n. 59 - 09019 Teulada - C.F. 80013330925 - P.IVA 00186930921

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 43 del 28.11.2024

Oggetto:

ORIGINALE

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di novembre, Solita sala delle Adunanze, alle ore 18:00, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

MILIA ANGELO	P		
URRU GIAN LUCA	P		
BERNARDINI FRANCESCA	A		
BOI SUSANNA	P		
COSSU RUGGERO	P		
MURGIA GIUSEPPE	P		
ALBAI PIETRINO	P		
UCCHEDDU STEFANO	P		
LOI ANNA RITA	P		
SERAFINI ALESSANDRO	A		
PIRAS GIACOMO	A		
TANAS ANTONIO FERNANDO	P		
SERRA MAURO	P		

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 3

Il Sindaco MILIA ANGELO, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Comunale MILIA EMANUELA

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «*Disposizioni in materia di federalismo municipale*», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art.52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto:

- l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017,
- n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l'art. 4 comma 5 ter del D.L. 50/2017, nel testo convertito con Legge n. 96/2017, assoggetta le locazioni brevi all'imposta di soggiorno;
- il Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigiana e Commercio n.23 del 30/11/2011 con il quale il Comune di Teulada è stato iscritto nell'elenco Regionale delle Località Turistiche o Città d'Arte di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 della

Regione Sardegna;

Considerato che il Comune di Teulada rappresenta un'importante meta del Turismo nazionale ed internazionale, come dimostrano le presenze rilevate all'ultimo anno 2023 (*dato Assessorato del turismo*), in particolare:

MOVIMENTI TURISTICI COMUNE TEULADA FONTE SARDEGNA
2023 TURISMO ASSESSORATO RAS

PRESENZE	TOTALE	
	ARRIVI	PRESENZE
Alberghiero	2791	12624
Extra-alberghiero	6750	27953
	9541	40577

“Gli arrivi indicano il numero di turisti che si registrano almeno una notte in una struttura ricettiva; le presenze indicano il numero degli arrivi moltiplicati per i giorni di permanenza”.

Considerato che:

- altresì che per mantenere i livelli di manutenzione del territorio comunale e l'erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e che pertanto, si rende necessario istituire l'imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;
- per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;
- in particolare si è provveduto ad incrementare le risorse finanziarie per la promozione turistica e per il miglioramento della viabilità;

Sentite e informate, pertanto, i titolari delle strutture ricettive, circa l'istituzione dell'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, fissandone la decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale l'istituzione dell'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di Teulada nella misura di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che l'art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, stabilisce che con regolamento – da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988 – “è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti”;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, secondo cui “I comuni e le province possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale dispone che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”

Atteso che sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale, che in questa sede propone all'organo competente l'approvazione del presente provvedimento;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile, espresso in data 18/11/2024-, verbale n.8;

Visti i pareri di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di istituire a partire dall'anno 2025 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14

marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione del tributo;

2. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dall'anno 2020 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento;
4. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Sindaco

Dott. Ing Angelo Milia

.....
Quanto riportato nella presente deliberazione è una sintesi degli interventi dei consiglieri comunali e pertanto per quanto espressamente non riportato nel presente verbale si rinvia alla videoregistrazione della seduta.

Il Sindaco passa la parola all' Ass. Boi, che illustra le motivazioni dell'introduzione dell'imposta e le sue principali caratteristiche, e finalità, soffermandosi in particolare sulle esenzioni, e sugli obblighi dei gestori delle strutture ricettive.

Interviene il Cons. Serra che da lettura di un documento che si allega, e nel quale chiede di analizzare alcuni punti in particolare l'art. 3 punto 2, su chi sostiene il costo delle transazioni bancarie e chiarimenti sulla concreta applicazione della tassa sugli autocaravan, visto che non risultano operative aree attrezzate, e solleva perplessità sulla complessità degli adempimenti richiesti ai gestori delle strutture ricettive anche in caso di assenza di clienti, considerato la reale consistenza della stragrande maggioranza delle strutture coinvolte.

Chiede inoltre ulteriori chiarimenti sulle modalità di applicazione della tassa e sulla destinazione del relativo gettito.

Riscontra il Cons. Murgia che evidenzia che per quanto riguarda le strutture ricettive non è opportuno vengano gravate da ulteriori obblighi burocratici, ma è pur vero che già fanno dichiarazioni che devono essere inoltrate agli organi competenti (prefettura questura regione). Non si tratta pertanto di un ulteriore impegno perché il comune metterà a disposizione un software in cui questi obblighi verranno inseriti automaticamente così da snellire gli adempimenti a carico dell'utente, che si troverà ad effettuare le comunicazioni una sola volta. Pertanto non sussiste una duplicazione degli obblighi poiché gli stessi già esistono. La comunicazione anche in assenza di presenze è prevista dalla normativa regionale.

L'unico adempimento non previsto è il versamento della tassa.

L'ente farà una stima degli importi che si incasseranno, di cui una parte verrà impegnata nelle spese di gestione del tributo e un'altra parte verrà reinvestita nei servizi turistici per il

territorio a vantaggio sulle strutture ricettive. Il pagamento ricade sull'utente finale. L'ente sta applicando una normativa che altri enti stanno già applicando a beneficio del turista e delle strutture ricettive. Riteniamo che i benefici saranno superiori agli oneri richiesti ai gestori.

Inoltre i pagamenti verranno effettuati tramite F24, pertanto a costo zero per il gestore.

Interviene il Cons. Tanas il quale in generale si pone in accordo con l'istituzione della tassa di soggiorno, per i benefici che potranno derivarne in favore dell'ente. Propone di tassare meno la TARSU verso le strutture ricettive, per incentivare il turismo, propone una contropartita diretta per il gestore dei servizi ricettivi.

Cons. Serra si dichiara contrario anche perché le risposte non sono state esaurienti rispetto ai quesiti posti e l'istituzione della tassa di soggiorno si risolve in un aggravio di costi per i gestori.

Il consigliere Tanas chiede se pagano anche i diportisti. Il Cons. Murgia risponde negativamente.

Interviene il vice sindaco il quale afferma che i consiglieri di minoranza componenti della commissione regolamenti non si sono presentati alla riunione della commissione in cui tali regolamenti sono stati discussi e esaminati.

Il Sindaco precisa che tali risorse non possono essere utilizzate per abbattere la TARSU ma sono vincolate alla promozione del territorio. L'Area camper attualmente non è presente nel territorio di Teulada ma il Regolamento contempla tutte le ipotesi previste dalla normativa.

Nessun ulteriore intervento.

Il Sindaco mette ai voti la proposta.

Fav. 8

Contrari 2 ((Tanas – Serra)

Astenuti 0

DELIBERA

6. di istituire a partire dall'anno 2025 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione del tributo;
7. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dall'anno 2020 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento;
9. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio

Il Sindaco mette ai voti l'immediata esecutività della presente deliberazione:

Votazione

favorevoli: 8

contrari: 2 (Serra e Tanas)

astenuti: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

COMUNE DI TEULADA

Oggetto proposta di delibera:

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Teulada, 26.11.2024

IL RESPONSABILE

Monica PORCU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Teulada, 26.11.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI VICARIO

Monica PORCU

COMUNE DI TEULADA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 28/11/2024

OGGETTO:

ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
MILIA ANGELO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
MILIA EMANUELA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).